

## REGOLAMENTO (CE) N. 1500/2000 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2000

recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/98 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 3 paragrafo 2, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, del trattato, la Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio.
- (2) L'obiettivo del contenuto e del formato dei programmi di convergenza e di stabilità è di consentire una migliore comprensione dell'andamento del saldo della amministrazioni pubbliche e della strategia di bilancio in generale, e che informazioni complementari dovrebbero essere fornite in materia di entrate e di spese.
- (3) La normativa sui conti nazionali, ed in particolare i concetti del SEC 95, sono considerati strumenti per assicurare la comparabilità e la trasparenza dei dati fra gli Stati membri.
- (4) L'allegato A, « Sistema europeo dei conti SEC 1995 », del regolamento SEC 95 non fa riferimento alle entrate e alle spese delle amministrazioni pubbliche, ma fornisce il quadro per la loro identificazione con riferimento ad un elenco di categorie del SEC 95.
- (5) L'introduzione di aggregati relativi alle entrate e spese delle amministrazioni pubbliche richiede opportuni emendamenti al programma di trasmissione dei dati relativi ai conti nazionali.
- (6) Una trasmissione addizionale, nel marzo di ogni anno, dei principali aggregati generali delle amministrazioni pubbliche (dati annuali) permetterà di disporre di utili informazioni sull'evoluzione del deficit di tale amministrazioni.

- (7) Conformemente al combinato disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2223/96, gli emendamenti al SEC 95 intesi a chiarirne e migliorarne il contenuto e che prevedono modifiche dei dati richiesti agli Stati membri, vengono approvati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento.
- (8) È stato consultato il comitato sulle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito in virtù della decisione 91/115/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (9) I provvedimenti contemplati dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom <sup>(4)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'obiettivo del presente regolamento è di fornire la definizione delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche a integrazione delle classificazioni delle transazioni in materia di beni e servizi (P) e delle transazioni distributive (D), e di emendare il programma di trasmissione dei dati relativi ai conti nazionali.

*Articolo 2*

Gli allegati A («Sistema europeo dei conti SEC 1995») e B («Programma di trasmissione dei dati sui conti nazionali») del regolamento (CE) n. 2223/96 vengono emendati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.